

Convenzione per la regolazione economica dell'incentivo sulla "produzione netta incentivata" per il residuo periodo di diritto, successivo al 2015, riconosciuto agli impianti che hanno maturato il diritto a fruire dei Certificati Verdi ai sensi degli articoli 19 e 30 del Decreto 6 luglio 2012

CODICE CONVENZIONE

Con la presente Convenzione

il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito GSE), con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 92, capitale sociale di € 26.000.000, interamente versato, iscritta al n. 97487/99 del Registro Imprese di Roma, codice fiscale e partita I.V.A. 05754381001, nella persona del proprio Rappresentante Legale Francesco Sperandini, Direttore della Divisione Operativa del GSE,

e

[Se persona fisica]

il/la sottoscritto/a [inserire nome e cognome] nato a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire indirizzo della residenza], comune di [inserire comune di residenza (provincia)], codice fiscale [inserire codice fiscale], in seguito denominato/a "il Produttore"

[Se persona fisica nata all'estero]

il/la sottoscritto/a [inserire nome e cognome] nato in [inserire nazione di nascita], il [inserire data di nascita], residente in [inserire indirizzo della residenza], [inserire Stato di residenza], codice fiscale [inserire codice fiscale], (da inserire solo se titolare di partita IVA numerica) partita IVA [inserire partita IVA numerica], in seguito denominato/a "il Produttore"

[Se persona fisica titolare di ditta individuale]

il/la sottoscritto/a [inserire nome e cognome] nato a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire indirizzo della residenza], comune di [inserire comune di residenza (provincia)], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], titolare di [inserire il nome della ditta], con sede in [inserire l'indirizzo della sede della ditta], comune di [inserire il comune in cui è la sede della ditta], in seguito denominato/a "il Produttore"

[Se persona fisica con partita iva ma senza indicazione di ditta individuale]

il/la sottoscritto/a [inserire nome e cognome] nato a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire indirizzo della residenza], comune di [inserire comune di residenza (provincia)], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], in seguito denominato/a "il Produttore"

[Se persona giuridica]

[inserire ragione sociale della persona giuridica] con sede in [inserire l'indirizzo della sede della società], comune di [inserire il comune in cui è la sede della società], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], rappresentata da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante, in seguito denominato/a "il Produttore"

nel seguito, singolarmente o congiuntamente, anche denominati “la Parte” o “le Parti”,

premessi che

- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 dicembre 2008 (di seguito Decreto 18 dicembre 2008) ha stabilito le direttive per l’attuazione di quanto previsto all’art. 2, commi da 143 a 150 della legge n. 244/07 (“**Legge Finanziaria 2008**”), tra cui rientrano le disposizioni relative al riconoscimento, da parte del GSE, dei Certificati Verdi;
- il Produttore ha ottenuto la qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (nel seguito IAFR), riconosciuta in data [---], con il numero [---], per l’impianto denominato [---], ubicato nel Comune di [---], codice SAPR [---] codice CENSIMP [---], codici sezione [---],[---],[---] (solo per i casi in cui la qualifica IAFR interessa una parte dell’impianto);
- l’impianto è di tipologia [tipologia impiantistica], alimentato da [fonte primaria], [sub fonte], categoria di intervento [inserire lettera e categoria di intervento] di potenza nominale pari a [---] kW ed è entrato in esercizio, a seguito dell’intervento, in data [---];
- l’impianto è entrato in esercizio commerciale in data [---] e alla data del 31 dicembre 2015 risulta incentivato tramite il sistema dei Certificati Verdi con cadenza [mensile/annuale];
- l’impianto [ha/non ha] esercitato l’opzione di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 novembre 2014;
- per l’impianto sono state fornite, laddove previste, le dichiarazioni di non cumulabilità degli incentivi di cui all’articolo 18 del D.Lgs. 387/2003 e all’articolo 6 del Decreto 18 dicembre 2008;
- ai sensi di quanto previsto dall’articolo 24, comma 5, lettera c) del Decreto Legislativo n. 28 del 3 marzo 2011, il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 luglio 2012 (di seguito Decreto 6 luglio 2012) ha stabilito le modalità con le quali il diritto a fruire dei Certificati Verdi per gli anni successivi al 2015, anche da impianti non alimentati da fonti rinnovabili, è commutato nel diritto ad accedere a un incentivo per il residuo periodo di diritto ai Certificati Verdi;
- l’art. 19 (Conversione del diritto ai certificati verdi in incentivo) del Decreto 6 luglio 2012 prevede che:
 - a. alla produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 e da impianti di cui all’art. 30 del medesimo Decreto, che abbia maturato il diritto a fruire dei Certificati Verdi, sia riconosciuto, per il residuo periodo di incentivazione successivo al 2015, un incentivo sulla produzione netta incentivata ai sensi della previgente normativa di riferimento, aggiuntivo ai ricavi derivanti dalla valorizzazione dell’energia;
 - b. alla produzione di energia da impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento di cui all’art. 2, comma 3, lettera a), del Decreto del Ministro delle attività produttive del 24 ottobre 2005 entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, che abbia maturato il diritto ai Certificati Verdi, sia riconosciuto, per il residuo periodo di incentivazione successivo al 2015, un incentivo sulla produzione netta incentivata ai sensi della previgente normativa di riferimento, aggiuntivo ai ricavi conseguenti alla valorizzazione dell’energia;
- i parametri e le formule da utilizzare ai fini della determinazione della produzione netta incentivata e dell’incentivo da riconoscere ai sensi della presente Convenzione sono riportati nell’Allegato Tecnico che costituisce parte integrante alla medesima Convenzione;
- i conguagli di cui al decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 2 marzo 2010 per l’utilizzo di biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta, laddove previsti, vengono riconosciuti dal GSE su base annuale a seguito del rilascio delle relative certificazioni da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

- l'energia prodotta dall'impianto resta nella disponibilità del Produttore, ferma restando la possibilità di chiedere l'accesso ai servizi di ritiro dell'energia erogati dal GSE ai sensi della normativa vigente,

stipulano quanto segue.

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

- 1.1. La presente Convenzione ha per oggetto il riconoscimento dell'incentivo di cui all'articolo 19 del Decreto 6 luglio 2012 alla produzione netta incentivata dell'impianto relativamente alla qualifica IAFR richiamata nelle premesse.

Articolo 2

Decorrenza e durata della Convenzione

- 2.1. Ai sensi di quanto previsto all'art.19 del Decreto 6 luglio 2012 la presente Convenzione è valida dal [1° gennaio 2016] fino al [.././..], data di scadenza del residuo periodo di diritto ai Certificati Verdi, successivo al 2015.
- 2.2. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 11, comma 8 del Decreto 18 dicembre 2008, la data di scadenza di cui al comma 2.1 può essere prorogata nel caso di eventuali fermate disposte per problematiche connesse alla sicurezza della rete ovvero a seguito di eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorità a seguito di specifica istanza del Produttore, corredata della relativa documentazione, da presentarsi entro l'anno in cui si è verificato l'evento e in ogni caso entro sei mesi dalla scadenza della Convenzione.

Articolo 3

Valorizzazione degli incentivi

- 3.1. Il valore unitario dell'incentivo, espresso in Euro/kWh, da utilizzare ai fini dell'incentivazione, è determinato, per ciascun periodo di riferimento, ai sensi dell'articolo 19, [comma 1/comma2] del Decreto 6 luglio 2012.
- 3.2. L'incentivo di cui all'articolo 1 della presente Convenzione è pari al prodotto tra il valore di cui al comma 3.1 e la produzione netta incentivata dell'impianto calcolata secondo quanto rappresentato nell'Allegato Tecnico.
- 3.3. Ai fini della determinazione della produzione netta incentivata dell'impianto il GSE utilizza:
 - le misure dell'energia elettrica immessa in rete e/o di quella prodotta (dall'impianto o dalle sezioni fisiche di impianto come censite nel sistema GAUDI') trasmesse dai soggetti responsabili delle attività di raccolta, validazione e registrazione delle misure ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica e della deliberazione 595/2014/R/eel e s.m.i.;
 - laddove necessario, i consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica espressi in termini di percentuale dell'energia elettrica prodotta lorda, come rappresentati nell'Allegato Tecnico.
- 3.4. Per gli impianti incentivati con cadenza mensile, il GSE, entro il secondo mese successivo a quello di competenza, fatto salvo il caso di mancata comunicazione delle misure da parte del soggetto responsabile della rilevazione e registrazione delle misure o il caso di mancata validazione delle misure da parte del GSE, rende disponibili al Produttore tramite il Portale informatico i dati inerenti alla valorizzazione degli incentivi di cui all'articolo 3.2 della presente Convenzione e la rispettiva data di erogazione.

- 3.5 Nel caso sopra richiamato di mancata comunicazione delle misure, il GSE provvede a sollecitare il soggetto responsabile della rilevazione e registrazione delle misure al relativo adempimento tenendo debitamente informato il Produttore.
- 3.6 Nel caso sopra richiamato di mancata validazione delle misure, il GSE segnala al Produttore le criticità riscontrate.
- 3.7 Per gli impianti incentivati con cadenza annuale, ovvero per i conguagli da regolare su base annuale, il Produttore è tenuto a fornire al GSE, tramite il Portale informatico, la richiesta annuale di riconoscimento degli incentivi corredata di tutte le informazioni e i documenti previsti nelle Istruzioni Operative pubblicate dal GSE sul proprio sito istituzionale. Il GSE, entro il mese successivo a quello di presentazione della richiesta rende disponibile al Produttore il relativo esito.
- 3.8 L'incentivo di cui all'articolo 1 della presente Convenzione non è oggetto di fatturazione da parte del Produttore.

Articolo 4
Oneri di gestione, verifica e controllo

- 4.1 Il GSE, ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014, applica all'energia oggetto di incentivazione un corrispettivo a copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo pari a 0,0005 euro per ogni kWh di produzione netta incentivata.
- 4.2 Il corrispettivo di cui al presente articolo è oggetto di fatturazione da parte del GSE secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 5
Obblighi del Produttore

- 5.1 Il Produttore è tenuto a registrarsi sul Portale informatico e a utilizzare le applicazioni informatiche predisposte dal GSE per la gestione della presente Convenzione.
- 5.2 Le credenziali di accesso al Portale informatico predisposto dal GSE per la gestione della presente Convenzione e il codice identificativo univoco sono personali. Il Produttore e gli utenti dell'applicazione sono tenuti a conservare le credenziali e il codice identificativo univoco con la massima diligenza, mantenendoli segreti riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi. Il Produttore consapevole che la conoscenza delle credenziali da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al Produttore, esonera il GSE da qualsivoglia responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per i danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati a causa dell'utilizzo delle credenziali e, in generale, dell'utilizzo abusivo, improprio o comunque pregiudizievole, obbligandosi a risarcire il GSE di qualsiasi eventuale danno che dovesse sopportare a seguito di tali eventi.
- 5.3 Il Produttore è tenuto a registrare e ad aggiornare, in caso di variazioni, sul sistema di anagrafica unica degli impianti GAUDI' i dati relativi all'impianto oggetto della presente Convenzione, con l'indicazione dei gruppi di generazione costituenti ogni singola sezione fisica dell'impianto. Nel caso in cui all'impianto siano associate più qualifiche IAFR, la rappresentazione delle sezioni fisiche dell'impianto nel sistema GAUDI' deve essere tale da garantire che sulla singola sezione non possa insistere più di una qualifica IAFR.
- 5.4 Il Produttore è tenuto al rispetto degli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente in materia di connessione, accesso alla rete e misura dell'energia elettrica immessa nelle reti con obbligo di connessione di

terzi, ivi inclusi gli obblighi derivanti dal Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete pubblicato da Terna ai sensi dell'Articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004.

- 5.5 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3.3, il Produttore si impegna a consentire al GSE, ove richiesto, la rilevazione dei dati di misura relativi all'energia elettrica prodotta e/o immessa in rete dall'impianto oggetto della presente Convenzione al fine di effettuare i controlli propedeutici alla corretta erogazione degli incentivi.
- 5.6 Ai fini di quanto previsto al comma 5.5, il Produttore è tenuto a garantire che le apparecchiature di misura siano teleleggibili dal GSE ovvero a consentire l'accesso all'impianto per l'installazione di eventuali apparati funzionali all'acquisizione dei dati di misura dell'energia.
- 5.7 Il Produttore è tenuto a fornire, tramite il Portale informatico secondo le modalità previste dal GSE, le schede contenenti le informazioni delle apparecchiature di misura teleleggibili dell'impianto.
- 5.8 Il Produttore è tenuto a procurare a propria cura e spese e a consegnare al GSE, su semplice richiesta e nel rispetto delle scadenze fissate, ogni documentazione relativa all'impianto di cui alla presente Convenzione, alle sue caratteristiche di funzionamento e alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate.
- 5.9 Il Produttore è tenuto a fornire, tramite Portale informatico, tempestiva comunicazione al GSE in merito a qualsiasi variazione relativa all'impianto, alla connessione alla rete, alle apparecchiature di misura e a qualsiasi ulteriore elemento necessario alla corretta determinazione degli incentivi di cui all'Articolo 3 della presente Convenzione.
- 5.10 Il Produttore è tenuto a comunicare tempestivamente al GSE le eventuali variazioni delle coordinate bancarie o del proprio regime fiscale attraverso le procedure presenti sul Portale informatico. Il GSE non sarà responsabile di eventuali ritardi nei pagamenti connessi alla mancata, errata o tardiva comunicazione delle suddette informazioni.
- 5.11 Il Produttore si impegna a non richiedere altri incentivi pubblici per l'impianto oggetto della presente Convenzione con esclusione di quanto disposto all'Articolo 26 del D.Lgs. 28/2011.
- 5.12 Per tutti gli impianti con potenza nominale superiore a 20 kW, il Produttore è tenuto a trasmettere su richiesta del GSE, secondo modalità da questi definite, copia delle dichiarazioni di consumo dell'energia elettrica presentate all'Ufficio delle Dogane competente territorialmente.
- 5.13 Il Soggetto Responsabile, nel caso in cui rientrasse tra i soggetti da controllare a norma dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, ha l'obbligo di trasmettere al GSE la documentazione antimafia tramite la sezione nel Portale informatico GWA denominata "Documentazione Antimafia". Gli effetti della presente Convenzione saranno cautelativamente sospesi in assenza della trasmissione delle dichiarazioni antimafia, debitamente compilate, sottoscritte e corredate dei documenti di identità in corso di validità di ogni dichiarante.

Articolo 6

Pagamenti

- 6.1 Per gli impianti incentivati con cadenza mensile la regolazione, tra le Parti, degli incentivi di cui all'articolo 3 e dei corrispettivi di cui all'articolo 4, è effettuata su base trimestrale entro l'ultimo giorno lavorativo del secondo trimestre successivo a quello di competenza (Data di pagamento).
- 6.2 Per gli impianti incentivati con cadenza annuale, ovvero per i conguagli da regolare su base annuale, la regolazione, tra le Parti, degli incentivi di cui all'articolo 3 e dei corrispettivi di cui all'articolo 4, è effettuata in unica soluzione entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di accoglimento della richiesta di cui

- all'articolo 3.7 e comunque non prima della scadenza prevista al comma 6.1 per il pagamento degli incentivi relativi al IV trimestre dell'anno di competenza della richiesta.
- 6.3 Le Parti provvederanno alla regolazione degli incentivi di cui all'articolo 3 e dei corrispettivi di cui all'articolo 4 per eventuali conguagli dei medesimi corrispettivi che si rendessero necessari successivamente alla data di scadenza della presente Convenzione, anche nel caso di rettifiche delle misure dell'energia elettrica comunicate dal gestore di rete.
- 6.4 Il GSE effettua la liquidazione delle somme dovute determinando la posizione finanziaria netta, creditrice o debitrice, sulla base degli importi maturati dal Produttore, tenendo conto delle fatture emesse dal GSE. Alla data di scadenza (Data di pagamento), il saldo risultante potrà essere oggetto di:
- a) pagamento da parte del GSE, con accredito degli importi relativi alla posizione finanziaria netta a favore del Produttore sul conto corrente bancario indicato dal medesimo Produttore;
 - b) pagamento da parte del Produttore, con accredito degli importi relativi alla posizione finanziaria netta a favore del GSE sul conto corrente bancario indicato dal GSE.
- 6.5 Il GSE si riserva la facoltà di trattenere dal pagamento delle somme dovute al Produttore eventuali crediti vantati nei confronti dello stesso soggetto per diverso titolo.
- 6.6 Il GSE si riserva la facoltà di non effettuare la compensazione degli importi di cui all'articolo 4 e di chiederne il pagamento diretto.

Articolo 7

Cessione dei crediti e mandato all'incasso

- 7.1 Possono essere oggetto di cessione di credito/mandato all'incasso da parte del Produttore le somme rivenienti dai pagamenti disposti dal GSE di cui al precedente Articolo 6.
- 7.2 La cessione dei crediti è efficace nei confronti di GSE solo a seguito di una esplicita accettazione da parte di GSE che sarà effettuata mediante lettera raccomandata o mediante posta elettronica inviata a cedente e cessionario.
- 7.3 L'accettazione di cui al comma 7.2 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
- a) che la cessione dei crediti abbia a oggetto la totalità dei crediti residui vantati dal cedente nei confronti del GSE per effetto della presente Convenzione, fino alla scadenza della stessa o alla eventuale retrocessione regolata dal successivo articolo 8;
 - b) che i crediti vengano ceduti ad un unico cessionario;
 - c) che l'atto di cessione dei crediti:
 - i. sia stipulato in data non antecedente alla sottoscrizione della presente Convenzione;
 - ii. sia redatto completando esclusivamente gli appositi campi del modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (www.gse.it), il cui contenuto, per il resto, non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
 - iii. abbia la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, ai sensi dell'articolo 69 del R.D. n. 2440 del 1923 e venga notificato al GSE a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
 - iv. riporti in allegato la presente Convenzione, quale parte integrante e sostanziale dell'accordo di cessione.
- 7.4 L'accettazione della cessione dei crediti non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.
- 7.5 Le disposizioni di cui ai punti precedenti trovano applicazione anche in ipotesi di successiva cessione operata dal cessionario dei crediti a beneficio di terzi.
- 7.6 In caso di conferimento a terzi di mandato all'incasso (revocabile/irrevocabile) dei crediti, trovano applicazione le disposizioni indicate ai precedenti commi 7.2, 7.3 e 7.4.

- 7.7 E' fatto divieto di costituire in pegno, sotto qualsiasi forma, i crediti, maturati e maturandi, derivanti dalla presente Convenzione.
- 7.8 Nel caso di cessione del credito stipulata ai sensi della legge n. 52/91 e identificata come tale nel titolo dell'atto di cessione, a parziale deroga di quanto previsto al comma 7.3. lettera a), la stessa è automaticamente risolta l'ultimo giorno del ventitreesimo mese successivo a quello di stipula dell'atto di Cessione. Decorso il suddetto termine di scadenza, che deve essere indicato nell'atto di Cessione, i crediti torneranno nella titolarità del Produttore.

Articolo 8

Retrocessione dei crediti e revoca del mandato

- 8.1 L'eventuale retrocessione all'originario cedente, dell'intero credito residuo, dovrà avvenire nella stessa forma con la quale è stato stipulato l'atto di cessione dei crediti a cui si riferisce, ovvero con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio e sarà efficace nei confronti di GSE solo a seguito di una esplicita accettazione da parte di GSE che sarà effettuata mediante lettera raccomandata o mediante posta elettronica inviata a cedente e cessionario.
- 8.2 L'accettazione di cui sopra è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
- a) l'atto di retrocessione deve essere redatto utilizzando esclusivamente il modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (www.gse.it), il cui contenuto non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
 - b) la retrocessione deve essere sottoscritta da entrambe le parti;
 - c) la retrocessione deve essere notificata al GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 8.3 L'accettazione della retrocessione dei crediti residui non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al retrocessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al retrocedente.
- 8.4 L'eventuale revoca del mandato dovrà essere redatta utilizzando il modello standard presente sul sito web del GSE e notificata al GSE mediante lettera raccomandata.
- 8.5 L'efficacia della revoca del mandato, nei confronti di GSE, è subordinata all'esplicita accettazione da parte di GSE effettuata mediante lettera raccomandata o posta elettronica ad entrambe le Parti.
- 8.6 Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE nei confronti delle Parti nel caso di mancata, errata e/o ritardata notifica dell'atto di retrocessione dei crediti o della revoca del mandato.

Articolo 9

Cessione dell'impianto

- 9.1 Il Produttore è tenuto a comunicare al GSE, tramite Portale informatico, la cessione dell'impianto. La mancata comunicazione tramite il Portale informatico non permette di trasferire la titolarità della presente Convenzione e l'erogazione dell'incentivo al soggetto cessionario.
- 9.2 Il GSE, a seguito della cessione dell'impianto, verifica la sussistenza, in capo al soggetto cessionario dell'impianto, dei requisiti soggettivi sulla base dei quali l'impianto è stato ammesso al meccanismo di incentivazione di cui alla presente Convenzione, riservandosi di modificare il valore dell'incentivo riconosciuto e/o di risolvere la presente Convenzione.

Articolo 10

Ritardato pagamento

- 10.1 Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, nel caso di ritardato pagamento totale o parziale, sugli importi spettanti, sono dovuti interessi moratori per ogni giorno di effettivo ritardo, calcolati al tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 c.c..

Articolo 11
Responsabilità

- 11.1 Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione, da parte del gestore di rete, delle misure di cui all'articolo 3 della presente Convenzione.
- 11.2 Nessuna responsabilità, altresì, potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti da:
- a) mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle coordinate bancarie, di cui all'articolo 5 della presente Convenzione, da parte del Produttore;
 - b) mancata, errata e/o ritardata comunicazione di sopravvenute modifiche alle medesime coordinate bancarie da parte del Produttore.

Articolo 12
Verifiche, controlli e sopralluoghi

- 12.1 Il GSE, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del D.Lgs. 28/11 e del DM 31 gennaio 2014, può effettuare attività di verifica mediante controlli documentali e/o sopralluoghi sull'impianto oggetto della presente Convenzione, direttamente o tramite terzi, al fine di accertare la sussistenza del diritto alle tariffe incentivanti o la permanenza del diritto medesimo, le caratteristiche dei componenti di impianto e delle apparecchiature di misura, nonché la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, e/o la loro conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento.
- 12.2 Nell'ambito delle attività di verifica di cui al precedente comma, i controlli sugli impianti sono svolti anche senza preavviso e hanno ad oggetto la documentazione relativa all'impianto, la sua configurazione impiantistica e le modalità di connessione alla rete elettrica. Nel corso delle attività di sopralluogo, il Produttore potrà avvalersi e/o farsi rappresentare da un proprio consulente tecnico, del quale il Produttore dovrà comunicare formalmente al GSE il nominativo ed i riferimenti per eventuali comunicazioni.
- 12.3 Il Produttore è tenuto all'adozione delle misure necessarie affinché le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto delle condizioni permanenti di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente in materia. Il Produttore è altresì obbligato ad inviare preliminarmente all'effettuazione dei sopralluoghi, qualora richiesto dal GSE, le informazioni necessarie atte a valutare preventivamente i rischi derivanti da tali attività.
- 12.4 Laddove il GSE dovesse, nell'ambito dell'attività di controllo mediante verifica documentale o sopralluogo, accertare una o più violazioni rilevanti di cui all'Allegato 1 del DM 31 gennaio 2014, ovvero, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del medesimo Decreto, al di fuori delle ipotesi previste dal suddetto Allegato 1, rilevare violazioni, elusioni o inadempimenti cui sia conseguito l'indebito accesso agli incentivi, la presente convenzione sarà risolta di diritto.
- 12.5 Ai sensi dell'articolo 23, comma 3 del D.Lgs. 28/11, i soggetti per i quali si sia accertato che, in relazione alla richiesta di accesso agli incentivi, abbiano reso dichiarazioni false o mendaci ovvero abbiano fornito dati o documenti non veritieri, o non più rispondenti a verità, non hanno titolo a percepire gli incentivi per la durata di dieci anni dalla data dell'accertamento, fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite. Tale

condizione ostativa si applica alla persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta, nonché ai seguenti soggetti:

- a) il legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta;
- b) il soggetto responsabile dell'impianto;
- c) il direttore tecnico;
- d) i soci, se si tratta di società in nome collettivo;
- e) i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
- f) gli amministratori con potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

12.6 Ai sensi dell'articolo 24, comma 3 del Decreto 6 luglio 2012, nel caso in cui si sia accertato che, in relazione alla richiesta di accesso agli incentivi, il progettista o il tecnico abilitato abbia reso dichiarazioni false o mendaci ovvero abbia fornito dati o documenti non veritieri, o non più rispondenti a verità, il Produttore non ha titolo a percepire gli incentivi per la durata di dieci anni dalla data dell'accertamento, fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite.

12.7 E' fatto altresì salvo il potere del GSE di assumere determinazioni di annullamento o revoca del provvedimento di ammissione agli incentivi, con riserva di ripetizione di quanto già erogato qualora ciò sia necessario a seguito dell'accertamento delle condizioni ostative di cui agli artt. 23 e 43 del D.Lgs. 28/11 o per cause diverse, anche nell'ambito della valutazione di altra istanza di incentivo che coinvolga il Produttore, titolare dell'impianto oggetto della presente Convenzione.

Articolo 13

Risoluzione, recesso e sospensione della Convenzione

13.1 La presente Convenzione si intende risolta di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti, qualora il Produttore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159.

13.2 Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'articolo 23, comma 3 del D.Lgs. 28/11, la presente Convenzione si intende automaticamente risolta.

13.3 Il GSE si riserva di risolvere la presente Convenzione qualora, a seguito di un proprio procedimento, dovessero essere accertate variazioni sostanziali rispetto a quanto dichiarato dal Produttore in fase di qualifica e/o di accesso alle tariffe incentivanti.

13.4 Nel caso di inadempienza agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nel caso in cui emergano modifiche e/o aggiornamenti delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'impianto, nel caso della sussistenza di contenziosi in ordine alla legittimità/validità del titolo autorizzativo, nonché nel caso in cui intervengano dei provvedimenti, adottati dalle competenti Autorità, che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'impianto stesso, che il Produttore è tenuto a comunicare tempestivamente, il GSE si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia della presente Convenzione, ovvero di risolvere la Convenzione stessa.

13.5 Qualora, a seguito di un proprio procedimento, il GSE accerti che siano venuti meno i requisiti oggettivi e/o soggettivi sulla base dei quali l'impianto è stato ammesso al meccanismo di incentivazione di cui alla presente Convenzione, il GSE si riserva di modificare il valore dell'incentivo e/o di risolvere la presente Convenzione.

13.6 Qualora a seguito di un proprio procedimento, il GSE accerti che sia venuta meno una delle condizioni previste per il riconoscimento degli incentivi, la presente Convenzione si intende risolta di diritto ex articolo 1456 c.c..

13.7 Il Produttore ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione in ogni momento della sua vigenza con un preavviso di almeno 60 giorni; ai fini della decorrenza del termine di preavviso farà fede la data di invio della richiesta di disdetta.

Articolo 14

Recupero degli importi indebitamente percepiti

- 14.1 Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, il GSE si riserva di recuperare gli eventuali importi indebitamente percepiti dal Produttore ai sensi della presente Convenzione, anche mediante compensazione tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti.

Articolo 15

Comunicazioni

- 15.1 Le comunicazioni intercorrenti tra le Parti devono essere rese tramite il portale informatico messo a disposizione dal GSE e/o in forma scritta ove espressamente previsto dalla presente Convenzione e dalla vigente normativa.

Articolo 16

Foro competente

- 16.1 Per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente Convenzione e degli atti dalla stessa richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 17

Efficacia della Convenzione

- 17.1 Ai fini del perfezionamento della Convenzione, il Produttore è tenuto a stampare l'apposita *Dichiarazione di Accettazione* e a inviarla al GSE tramite il Portale informatico, debitamente sottoscritta con allegata la fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
- 17.2 La presente Convenzione si perfeziona nel momento in cui il GSE procede alla accettazione della suddetta *Dichiarazione* rendendo disponibile sul Portale informatico una copia della Convenzione sottoscritta dal proprio Legale Rappresentante.

Articolo 18

Accordi modificativi e rinvio

- 18.1 Eventuali accordi modificativi o integrativi del contenuto della presente Convenzione, successivi alla data in cui è resa disponibile la Convenzione sottoscritta dal GSE, dovranno essere convenuti per iscritto a pena di nullità.
- 18.2 Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione le Parti faranno espresso rinvio alle disposizioni di cui al Decreto 18 dicembre 2008, al Decreto 6 luglio 2012, alle deliberazioni richiamate nella presente Convenzione e loro s.m.i., alle norme in materia di connessioni di impianti alla rete e di misura dell'energia elettrica, all'altra normativa di settore e, qualora applicabili, alle disposizioni del codice civile.
- 18.3 Il GSE si riserva di modificare unilateralmente le clausole della presente Convenzione che, per effetto di eventuali evoluzioni normative e regolamentari, siano in contrasto con il vigente quadro di riferimento. Tali modifiche saranno comunicate dal GSE al Produttore tramite il Portale informatico, ferma restando la possibilità per il Produttore di recedere dal presente rapporto contrattuale in conformità a quanto previsto dal precedente Articolo 13.
- 18.4 Le Parti sono consapevoli che le dichiarazioni rese nell'ambito della presente Convenzione e/o nell'ambito delle attività/obblighi connessi alla sua applicazione sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/00.
- 18.5 Le premesse formano parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Roma, lì

Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.

Francesco Sperandini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93, convalidata digitalmente

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/03

Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche “GSE”) con sede legale in viale M. Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, nella persona del legale rappresentante pro tempore, il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Operativa del GSE.

A tale riguardo si informa che l'acquisizione dei dati richiesti è il presupposto indispensabile per l'instaurazione del rapporto contrattuale finalizzato all'erogazione dell'incentivo con il GSE e per la successiva gestione del rapporto stesso.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie al suddetto scopo e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.

Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni – anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale del GSE e/o da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio.

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/03

Il soggetto interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardino, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha altresì il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardino, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

I diritti di cui all'articolo 7 possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità, anche per il tramite di un incaricato, al titolare o al responsabile del trattamento dei dati, domiciliato per la carica presso il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. con sede in viale M.Ilo Pilsudski, 92 – 00197, Roma.

FACSIMILE